

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 542

Prot. n. 69/17D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CALLIANO - variante al piano regolatore generale per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 - APPROVAZIONE - prot. n. 69/17D.

Si attesta che la presente copia
conforma all'originale è composta

da n. 3 fogli.
Trento, il 11 APR. 2017

Il giorno **07 Aprile 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti:


VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 01 di data 7 novembre 2016 il Commissario ad acta, nominato con provvedimento della Giunta provinciale n. 1636 del 23 settembre 2016, ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale del Comune di CALLIANO di tipo non sostanziale per l'applicazione dell'articolo 105 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*", seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39 della medesima legge;

gli elaborati di variante sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 23 novembre 2016 con nota protocollo PAT n. 628599. Il Comune, con nota pervenuta alla Provincia in data 21 dicembre 2016 protocollo PAT n. 702987, ha dichiarato l'avvenuto deposito degli atti di variante a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali e la pubblicazione dell'avviso di adozione preliminare dei medesimi secondo la procedura prevista dagli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, facendo presente che nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione e deposito non sono prevenute osservazioni nel pubblico interesse.


Si premette che l'articolo 105 della legge urbanistica provinciale n. 15/2015 disciplina il "Recupero degli insediamenti storici" mediante la possibilità di sopraelevazione fino ad un metro a fini abitativi ed è applicabile a tutte le categorie di intervento escluso il restauro. Il primo comma prevede inoltre che "Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme ed alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe". Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede peraltro che i Comuni, tramite variante al PRG, classificata non sostanziale in base all'articolo 39, comma 2 della l.p. n. 15/2015, possano derogare all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 105 individuando "determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche".

In relazione a quanto sopra l'Amministrazione comunale ha individuato ventitre edifici da escludere dalla possibilità di sopraelevazione ai sensi della norma sopracitata, selezionati valutandone le specifiche caratteristiche architettoniche, costruttive e volumetriche. Come riportato nella relazione illustrativa di variante tali caratteristiche sono state "verificate anche in relazione ai rapporti compositivi e visuali della cortina edilizia in cui sono inseriti gli edifici ritenuti meritevoli di salvaguardia, indagando inoltre le relazioni con gli spazi pubblici e privati all'interno dei nuclei storici". L'analisi dei valori storico-testimoniali è stata integrata con la valutazione funzionale dell'eventuale sopraelevazione.

In materia di valutazione strategica dei piani si dà atto, come riportato anche nel provvedimento commissariale di adozione preliminare, che per i suoi contenuti la variante al PRG in argomento è esclusa dall'obbligo di redazione della rendicontazione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., articolo 3bis, comma 8. Inoltre nel medesimo atto commissariale viene fatto presente che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), la variante non contiene modifiche di destinazione urbanistica di beni gravati da uso civico.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha esaminato la variante al fine della verifica di coerenza delle previsioni adottate e ha formalizzato la valutazione nel parere n. 2/17 di data 4 gennaio 2017. La struttura si è espressa in relazione alla coerenza dei criteri stabiliti dal Comune di CALLIANO rispetto al principio generale illustrato nell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico schedato sul territorio comunale. Tale parere conclude con una valutazione positiva al prosieguo dell'iter di approvazione della variante subordinatamente all'approfondimento dei contenuti secondo le osservazioni in esso esposte.

Specificatamente il Servizio, nel condividere in via generale i principi, considerati coerenti con le indicazioni della norma provinciale, in base ai quali l'Amministrazione comunale ha escluso



specifici manufatti dall'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015, ha peraltro richiesto in via generale chiarimenti sull'analisi e schedatura inerente gli edifici isolati di interesse storico e in particolare sulla non applicabilità dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 per i due edifici di cui alle schede nn. 133 e 138 introdotte nel PRG con la presente variante. Nel parere viene inoltre richiesta la correzione dell'errore materiale rilevato nel titolo di entrambe le schede citate, che è riferito agli edifici in centro storico anziché agli edifici isolati e, per quanto riguarda gli elaborati grafici, l'opportunità di redigere la cartografia del centro storico con l'indicazione puntuale del nuovo vincolo introdotto. Nel parere del Servizio viene richiamata la valutazione condotta dalla Soprintendenza per i beni culturali interpellata in ragione dell'ambito coinvolto che ha prodotto il proprio nulla osta alla variante in argomento, rilevando unicamente un refuso nella denominazione della Soprintendenza a pagina 5 della relazione illustrativa.

Con lettera di data 5 gennaio 2017, prot. n. 6004, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune il parere n. 2/17 sopra richiamato.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il 24 novembre 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso.

Preso atto dei contenuti della valutazione provinciale il Commissario ad acta ha adottato in via definitiva la variante al PRG del Comune di CALLIANO in argomento con verbale di deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2017. La documentazione relativa è pervenuta alla Provincia in data 16 febbraio 2017 con lettera prot. PAT n. 90826.

In sede di adozione definitiva il Commissario ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per 30 giorni consecutivi e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere già espresso, ha rilevato che il Comune ha sostanzialmente condiviso le osservazioni formulate provvedendo a modificare di conseguenza gli elaborati di piano, mentre ha prodotto, in risposta ai rilievi non recepiti, elementi di controdeduzione e di motivazione a sostegno delle scelte effettuate. In particolare per quanto riguarda gli edifici storici isolati il Comune chiarisce che non esiste una schedatura di tali manufatti ma che ai fini della presente variante è stata condotta una approfondita verifica sul territorio che ha individuato i due edifici di cui alle schede nn. 133 e 138 quali meritevoli di conservazione e quindi da escludere dalla sopraelevazione. Relativamente alla richiesta di indicare puntualmente nella cartografia del centro storico il nuovo vincolo introdotto si prende atto degli elementi di controdeduzione forniti che rinviando tale operazione alla prossima variante al PRG in fase di stesura.

Il Servizio provinciale, preso atto delle modifiche apportate in adozione definitiva e ritenute pertinenti ed accoglibili le considerazioni effettuate dal Comune, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al PRG in argomento.

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di CALLIANO come adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 1 di data 10 febbraio 2017, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di CALLIANO in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 17 febbraio 2017 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti di adozione definitiva) ed è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di CALLIANO per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, adottata in via definitiva con deliberazione commissariale n. 1 del 10 febbraio 2017 negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di CALLIANO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, il 11 APR. 2017
IL DIRETTORE
Enrica Garbari




12/11/2019

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

F.to

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

F.to

